



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 11/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 14/08/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo dell'11/04/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, in applicazione del criterio pro rata temporis, dell'importo complessivo di € 1.552,00 per "commissioni finanziarie, commissioni accessorie e premio assicurativo";
- il rimborso delle spese legali e finanziarie sostenute pari ad Euro 250,00.

Costitutosi, l'intermediario svolge preliminarmente talune riflessioni critiche nei confronti della sentenza *Lexitor*, escludendo l'efficacia diretta della direttiva 2008/48/CE nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli n. 10489/19 e Tribunale di Monza n. 2573/2019); inoltre, rileva la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle imposte/oneri erariali e ai costi di intermediazione, trattandosi di spese che sono state corrisposte a terzi (richiama, al riguardo, l'orientamento del Collegio di Roma, *ex multis* decisione n. 2055/20).

Si oppone poi alle pretese della cliente, eccependo:

- la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria



Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; allega fattura emessa dal mediatore ed evidenza del bonifico disposto a saldo della fattura stessa;

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; fa presente di aver comunque rimborsato a tale titolo l'importo di € 92,42, quale "*mera liberalità*";
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma di € 465,10, già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- di aver sostenuto direttamente il premio della polizza a copertura del rischio vita, per cui al cliente non spetta alcun rimborso in caso di estinzione anticipata;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche, il ricorrente richiama la Sentenza della C.G.U.E. dell'11/09/2019 a supporto della richiesta di riduzione del costo totale del credito per effetto dell'anticipata estinzione.

Insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB*



deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva.

- *"Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".*
- *Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*
- *Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie ed alla documentazione in atti, il Collegio ritiene che vadano rimborsate secondo il criterio del *pro rata temporis* le "commissioni di attivazione" e le "commissioni di gestione", in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. Con particolare riferimento alle "commissioni di gestione", di incontestata natura *recurring*, il Collegio precisa che, nel caso di specie, non può trovare applicazione il criterio indicato nel piano di ammortamento, non essendo quest'ultimo richiamato nel contratto; pertanto, è stato valorizzato il criterio di



rimborso proporzionale lineare. Si precisa che tale ultima voce di costo risulta già rimborsata.

Ripetibili sono, altresì, le “commissioni di intermediazione” e le “spese di istruttoria” le quali, avendo natura *up front*, vanno rimborsate applicando il metodo di riduzione progressiva, utilizzato dall’intermediario per gli interessi corrispettivi (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 3309/20).

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte, considerando i rimborsi già effettuati dall’intermediario, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	51
rate residue	69

TAN ▶	6,70%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	57,50%
- in proporzione alla quota	36,27%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 350,00	€ 201,25 <input type="radio"/>	€ 126,96 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 126,96
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (recurring)	€ 1.171,80	€ 673,79 <input checked="" type="radio"/>	€ 425,06 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 92,42	€ 581,37
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 207,60	€ 119,37 <input checked="" type="radio"/>	€ 75,31 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 119,37	€ 0,00
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 1.339,20	€ 770,04 <input type="radio"/>	€ 485,79 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 485,79
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.194,12
interessi legali	no

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.194,12.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI